

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

La Sig.ra **GIACALONE MARIELLA**, nata a Salemi il 18/11/1978, residente in Vita Via Pietro Nenni n. 16, cod. fisc. GCLMLL78S58H700E, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. MSSNTL70H06M208P), ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Marsala, iscritto al n. 64/2024 RG, con udienza fissata il 17/4/2024

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Palermo, Via G. Fattori n. 60, cod. fisc. 80018500829,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Trapani, Via Castellammare n. 14, cod. fisc. 80003400811,

ISTITUTO SUPERIORE "FRANCESCO D'AGUIRRE SALEMI D. ALIGHIERI", in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 90000320813, corrente in Marsala, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, pec *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it*;

L'oggetto della domanda è il riconoscimento di sei punti per il servizio civile prestato non incostanza di rapporto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA e non 0,60.

I controinteressati sono tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA di circolo e di Istituto compilati dai resistenti sopra indicati, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

La parte istante, a sostegno della propria pretesa solleva i seguenti motivi di doglianza di cui al presente sunto e nel ricorso

espone

-che, in data 7/4/2021, ha presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 1/2/2005 al 31/1/2006, dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto nel 1998 e non in costanza di nomina;

-che, nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 13,73 per il profilo di assistente amministrativo e per quello di collaboratore scolastico, senza che gli siano stati riconosciuti 6 punti per il servizio civile prestato ma solo 0,60.

Considerato

-che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti?"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA;

-che, il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio -che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei*

concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

-che, alla luce della Giurisprudenza formatasi sulla questione oggetto del ricorso, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio *"valido a tutti gli effetti"*;

-che, in base a quanto fin qui dedotto, la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione della ricorrente nelle graduatorie del personale ATA e quindi sulla base dei motivi fin qui dedotti, con il ricorso proposto

CHIEDE

-il riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti **19,13** (13,73+6-0,60)

per il profilo di assistente amministrativo, e per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti; per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Si allegano il testo integrale ricorso e il verbale di udienza, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, nonché l'elenco dei controinteressati per i predetti profili.

Lamezia Terme 17/2/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo